NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 11

Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento

Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalita' di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attivita' delle commissioni regionali per l'impiego.

Versione in vigore dal 18 marzo 1987, non più in vigore dal 30 gennaio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Estremi	Legge 28 febbraio 1987, n. 56
Titolo	I — Norme in materia di collocamento ordinario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-organizzazione-del-mercato-del-lavoro/art-11-disciplina-delle-modalita-di-attuazione-del-collocamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it